

**LINEE GUIDA RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI APPELLO DEI VINI DOCG E DOC ISTITUITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 65, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 238/2016 (allegato 1).**

1. La commissione di degustazione di appello per i vini D.O.C.G. e D.O.C. italiani, di seguito denominata "Commissione di appello", istituita ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge n. 238/2016, ha sede presso il **Comitato nazionale vini DOP e IGP – Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo- Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ufficio PQAI IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA – PEC [saq4@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq4@pec.politicheagricole.gov.it)**

2. Le modalità per proporre ricorso, da parte dei produttori interessati, avverso il giudizio di "non idoneità" pronunciato dalle commissioni di degustazione di primo grado dei vini DOCG e DOC, alla competente commissione di appello, nonché i criteri per la nomina e la gestione dell'attività della Commissione di appello e del suo finanziamento sono stabilite negli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto 12 marzo 2019, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**allegato 2**).

3. **Il ricorso** alla Commissione di appello, **da redigere in conformità al modello riportato all'allegato 3**, è depositato presso la struttura di controllo che, entro sette giorni, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla commissione di appello (vedi indirizzo al punto 1) **unitamente ad un campione del vino giudicato "non idoneo"**, all'uopo accantonato e custodito presso la predetta struttura di controllo, **trasmettendo altresì la relativa documentazione di "non idoneità" e il certificato di analisi chimico-fisica, nonché il recapito di posta elettronica certificata dell'istante.**

4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del richiamato decreto 12 marzo 2019, **la Commissione di appello si riunisce, in presenza di almeno 5 richiedenti, con cadenza mensile. Il calendario annuale delle riunioni della Commissione di appello è pubblicato sul sito internet del Ministero, di seguito alle presenti istruzioni**

In base alle domande pervenute, il Segretario della Commissione convoca la riunione. **Qualora non si raggiunga il numero di 5 domande la riunione viene posticipata al mese successivo.**

5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del richiamato decreto 12 marzo 2019, **le domande di appello di cui al punto 3 devono pervenire al MIPAAFT, corredate delle ricevute di versamento della tariffa pro-quota stabilita, per ciascun ricorrente, in euro 260,00. Detto versamento è da effettuare sul capitolo 3584 dell'entrata del Bilancio dello Stato.**

**6. Il versamento di cui al punto 5, sul capitolo 3584 dell'entrata del Bilancio dello Stato, può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:**

- a) presso la Tesoreria provinciale competente;
- b) mediante versamento su c/c bancario; in questo caso si fornisce l'IBAN della Tesoreria provinciale di Roma che, per il citato capitolo 3584 è il seguente: IT 04W 01000 03245 348 0 17 3584 00;
- c) mediante c/c postale 871012, intestato alla Tesoreria provinciale di Roma.

In tutti i 3 casi è necessario specificare la seguente causale:

“Tariffa per funzionamento Commissioni appello vini DOCG e DOC (DM 12 marzo 2019, art. 16)”.

**STRALCIO LEGGE 12 DICEMBRE 2016, n. 238**

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**  
(Pubblicata nella G.U.R.I. n.302 del 28-12-2016)

----- omissis -----

Art. 65

*Analisi chimico-fisica e organolettica*

1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo comporta l'esecuzione dell'analisi chimico-fisica e organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con le modalità stabilite nel presente articolo. La positiva attestazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validità di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini a DOC liquorosi.

2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini a IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.

3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate dal competente organismo di controllo, per le relative DOCG e DOC.

4. Presso il comitato di cui all'articolo 40 è istituita la commissione di appello, incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:

a) l'esecuzione degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini a DOCG;

b) l'esecuzione degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;

c) l'esecuzione degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini a DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;

d) le operazioni di prelievo dei campioni;

e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DO e IG attestati da parte di un laboratorio autorizzato;

f) la definizione dei limiti di tolleranza consentiti tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.

6. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e sono definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e della commissione di cui al comma 4.

7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione, ivi compresa la revisione delle risultanze degli esami organolettici di cui al comma 4, sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento al competente organismo di controllo sono stabiliti per ciascuna DOCG o DOC nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di controllo e approvato dal Ministero contestualmente al piano dei controlli, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 64.

..... omissis .....

## ALLEGATO 2

**STRALCIO DECRETO 12 MARZO 2019 - Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello, in applicazione dell'articolo 65, commi 5, 6 e 8, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. (Pubblicato nella G.U.R.I. n. 102 del 3 maggio 2019)**

..... omissis .....

### Art. 11

*(Procedimento di appello – disposizioni generali)*

1. Il ricorso avverso il giudizio di "non idoneità" pronunciato dalle commissioni di degustazione è proposto dall'interessato alla commissione di appello per i vini DO, istituita presso la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP – Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ufficio PQAI IV-Via XX settembre, 20 – 00187 Roma – PEC: saq4@pec.politicheagricole.it.
2. Il ricorso, da redigere in conformità al modello di cui all'allegato 4, è depositato presso l'organismo di controllo che, entro sette giorni, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla commissione di appello unitamente ad un campione del vino giudicato "non idoneo", all'uopo accantonato e custodito presso il predetto organismo di controllo, trasmettendo altresì, per via telematica, copia del ricorso e la relativa documentazione di "non idoneità" e il certificato di analisi chimico-fisica, nonché il recapito di posta elettronica certificata dell'istante ai fini della comunicazione di cui all'articolo 13, comma 3.

### Art. 12

*(Composizione e durata della Commissione di appello)*

1. La commissione è composta da un presidente, da un segretario, dai rispettivi supplenti, e da quattro membri nominati dal Ministero, secondo i criteri di cui al comma 2, e dura in carica tre anni.
2. Il presidente e il relativo supplente sono scelti dal Ministero tra esperti di chiara fama nel settore vitivinicolo; il segretario e due supplenti sono designati tra i funzionari del Ministero; i quattro membri sono scelti dal segretario, per ciascuna seduta di degustazione, a rotazione nell'ambito di un elenco di 12 tecnici degustatori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, depositato presso la segreteria del Comitato di cui all'articolo 40 della legge. Detti tecnici degustatori sono designati come segue dai rispettivi Enti ed Organismi:
  - n. 3 componenti dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;
  - n. 3 componenti dal Comitato di cui all'articolo 40 della legge;
  - n. 3 componenti dall'Associazione Enologi Enotecnici italiani;

- n. 3 membri dalla Federazione nazionale dei Consorzi di tutela dei vini DOP e IGP.

3. Il Presidente ed i membri designati di cui al comma 2 non possono contemporaneamente essere membri delle commissioni di degustazione di primo grado. Detto incarico è incompatibile con il ruolo svolto a qualsiasi titolo presso gli "organismi di controllo" delle DOP o IGP dei vini.

#### Art. 13

##### *(Compiti e funzionamento della Commissione di appello)*

1. La commissione di appello esplica la propria attività con la presenza di cinque componenti compreso il presidente. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la Commissione può funzionare con quattro componenti compreso il Presidente; in tal caso, ai fini dell'espressione del giudizio di cui al comma 2, in caso di parità prevale il giudizio del Presidente.
2. Per ogni campione degustato, il presidente e i componenti della commissione di appello redigono una scheda individuale, conforme al modello riportato nell'allegato 5, sottoscritta dal presidente e dal commissario. Dalla scheda di degustazione individuale deve risultare il giudizio di "idoneità" o di "non idoneità"; in tale ultimo caso deve risultare l'indicazione, nelle apposite sezioni, di uno o più difetti e la relativa natura. Il giudizio definitivo della commissione di appello è espresso a maggioranza. In caso di giudizio di "non idoneità" è compilata una scheda riepilogativa, conforme al modello riportato nell'allegato 5 bis, contenente gli elementi rilevati dalle sezioni "difetti" e "natura" delle schede individuali, da firmare da parte del presidente e del segretario della commissione.
3. L'esito del giudizio definitivo della commissione di appello è comunicato, a cura del segretario, entro 3 giorni a mezzo di posta elettronica certificata alla Ditta interessata e all'organismo di controllo.  
In caso di giudizio di "non idoneità", alla predetta comunicazione è allegata la scheda riepilogativa di cui al comma 2. In caso di giudizio di "idoneità" l'organismo di controllo inserisce la certificazione positiva per la relativa partita nel registro telematico.
4. Nel caso di conferma del giudizio di "non idoneità", l'interessato provvede alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformità alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

#### Art. 14

##### *(Funzioni del presidente e del segretario della Commissione di appello)*

1. Salvo quanto stabilito agli articoli 15 e 16, il presidente ed il segretario della commissione di appello esercitano le analoghe funzioni rispettivamente previste per il presidente e per il segretario delle commissioni di degustazione all'articolo 9.

#### Art. 15

##### *(Registro e verbali della Commissione di appello)*

1. Il registro di presa in carico dei ricorsi e dei campioni è tenuto dal competente Ufficio del Ministero ove opera la commissione tramite i servizi del SIAN.
2. Il verbale della seduta di degustazione, oltre a contenere la data della riunione e l'individuazione dei partecipanti, riporta il giudizio conclusivo espresso per ciascun campione degustato e, in caso

di "non idoneità", il relativo motivo, nonché il numero attribuito a tale campione in fase di anonimizzazione. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Art. 16

*(Costi per gli esami analitici e per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e della Commissione di appello)*

1. I costi per il prelievo dei campioni, per l'espletamento dell'esame analitico e per il funzionamento delle Commissioni di degustazione sono posti a carico dei soggetti che richiedono la certificazione delle relative partite. L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento al competente organismo di controllo sono stabilite per ciascuna DO o IGT nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di controllo ed approvato dal Ministero contestualmente al piano dei controlli, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 64 della legge.
2. Ai sensi dell'articolo 65, comma 7, della legge, i costi per il funzionamento della Commissione di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato e fissati, per singola riunione della Commissione, o per due riunioni nella stessa giornata, in 1.300.00 euro.
3. La Commissione si riunisce con cadenza mensile, in presenza di almeno 5 richiedenti ed al massimo 10 richiedenti per seduta di degustazione. Nella stesso giorno possono tenersi due sedute di degustazione con un intervallo di almeno un'ora tra ciascuna seduta. Il calendario annuale delle riunioni è preventivamente pubblicato sul sito internet del Ministero [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).  
In base alle domande pervenute, il Segretario della Commissione convoca la riunione. Qualora non si raggiunga il numero di cinque domande, la riunione viene posticipata al mese successivo.
4. Le domande di appello devono pervenire al Ministero, corredate delle ricevute di versamento della tariffa pro-quota stabilita, per ciascun ricorrente, in euro 260,00. Detto versamento è da effettuare sul capitolo 3584, capo 17°, dell'entrata del Bilancio dello Stato.  
Le richieste eventualmente eccedenti al numero di 20 sono esaminate nella successiva riunione.
5. La tariffa è aggiornata almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo del servizio.
6. La partecipazione dei commissari alle riunioni della Commissione di appello non dà luogo a compensi ed i rimborsi per i fuori sede sono relativi esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio.

..... omissis .....

## ALLEGATO 3

### Schema di domanda per ricorso alla Commissione di Appello dei vini DOCG e DOC

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo  
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
Ufficio PQAI IV –  
**Commissione di Appello dei Vini DOCG e DOC**

Per il tramite dell'Organismo di Controllo.....

**OGGETTO: Legge 238/2016, articolo 65 comma 4.**

**DM 12 marzo 2019, Articolo 11.**

Presentazione di ricorso alla Commissione di appello per i vini DOCG e DOC.

Il sottoscritto, cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_, nato a ..... il GG/MM/AAAA, residente a \_\_\_\_\_ in Via ....., n.00, C.F.: XXXXX0000X000X, in qualità di legale rappresentante/proprietario della Ditta/Società/Azienda ....., con sede nel Comune di ....., via....., n. ...., e-mail certificata (PEC) .....@.....

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e 2, del DM 12 marzo 2019, di presentare ricorso alla Commissione di Appello per gli esami organolettici dei vini DOCG e DOC, per il campione di vino atto a DOCG/DOC..... di hl....., prelevato con verbale n..... risultato NON IDONEO alla Commissione di degustazione della DOCG/DOC n.... del --/--/---- e comunicato con nota n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_,

A tale scopo allega la seguente documentazione:

- Copia ricevuta di versamento di € 260,00 per il funzionamento della Commissione di Appello dei vini DOCG e DOC

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_